

# AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

## DELIBERA N. 3

- OGGETTO** Proposta normativa per la rimozione degli effetti distorsivi generati dal c.d. blocco stipendiale D.L. 78/2010 – quadriennio 2011/2014 in relazione alla progressione economica biennale per classi e scatti prevista dall'art. 24 Legge 23.12.1998 n. 448..
- IL COCER A.M.:**
- VISTA:** la sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 2013, con la quale la Suprema Corte ha stabilito l'incostituzionalità della proroga del blocco contrattuale in quanto la misura può assumere solo carattere eccezionale e temporaneo e soprattutto non può determinare effetti duraturi e permanenti;
- CONSTATATO:** che il blocco stipendiale ha da un lato generato effetti temporanei in ordine ai trattamenti stipendiali, dall' altro ha determinato comunque effetti permanenti in ordine al trattamento previdenziale, in ragione del conseguente mancato incremento del c.d. montante contributivo;
- CONSIDERATO:** che il comma 21 dell'art. 9 del d.l. 78 del 2010, ha previsto la non utilità del periodo soggetto a blocco (2011-2013) per la maturazione degli incrementi stipendiali per "classi e scatti";  
"Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti";
- VISTO:** che, con l'art. 16, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del 06.07.2011 convertito con modifiche legge n. 111 del 15.07.2011 e successivo DPR n. 122 del 04.09.2013 si è provveduto alla proroga per l'anno 2014 delle disposizioni concernenti la progressione economica per classi e scatti in argomento;
- APPURATO:** altresì che con la Legge 23.12 2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) l'art. 1 comma 256 sono state ulteriormente prorogate sino al 31.12.2015 le disposizioni concernenti il blocco della progressione economica per classi e scatti;
- PRESO ATTO:** che la non utilità del periodo soggetto a blocco non opera sul c.d. meccanismo di abbattimento e sul primo incremento biennale da Colonnello, generando effetti sperequativi nei confronti del personale che non può beneficiare di un nuovo inquadramento giuridico/economico;
- VERIFICATO:** che, tale meccanismo di blocco stipendiale ha generato effetti irragionevoli, distorsivi e sperequanti tra il personale Ufficiali del Comparto Difesa e Sicurezza;

APPURATO: altresì necessario che si provveda con apposita norma a ripristinare la corretta gerarchizzazione economica per tutto il personale inquadrato nella progressione economica dirigenziale al fine di risolvere gli effetti distortivi derivanti dall'applicazione dell'art. 9 commi 1 e 21 secondo periodo del D.L. 78/2010,

### DELIBERA

- di chiedere al Signor Capo di SMA di provvedere a promuovere ogni iniziativa legislativa atta a risolvere gli sperequanti effetti derivanti dall'applicazione dell'9 commi 1 e 21 2° periodo del Decreto Legge 78/2010 ed a ripristinare la corretta gerarchizzazione economica delle progressioni per classi e scatti del personale Ufficiali; a tal fine si allega alla presente delibera una ipotesi di proposta legislativa atta a risolvere la questione in argomento:
- di inviare la presente delibera a stralcio verbale, al Ministro della Difesa, ai Sottosegretari di Stato alla Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa ed al Co.Ce.R. Interforze.

Presenti e Votanti: 6

La presente delibera viene approvata all'unanimità.

Roma lì, 01 giugno 2016

  
**IL SEGRETARIO**

1° Av. Capo Sc. Alessandro GAGLIARDUCCI

  
**IL PRESIDENTE**

Brig. Gen. C.C.r.n. Giovanni BOCCI

## EMENDAMENTO

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia e quello a esso assimilato ai soli fini del trattamento economico di cui all'articolo 1802 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché degli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121, e relative, successive modificazioni e integrazioni, gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, sono utili per la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio ove non computati per effetto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 e dall'articolo 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 fino al 31 dicembre 2015.

## RAZIONALE

Il decreto legge numero 78 del 2010 (misure urgenti di stabilizzazione finanziaria) ha previsto il congelamento per un triennio degli stipendi dei dipendenti pubblici. La disposizione è stata successivamente prorogata sino a tutto il 2015 per effetto (articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 e dall'articolo 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 fino al 31 dicembre 2015). Il blocco ha riguardato le procedure di contrattazione del trattamento economico (contratti collettivi per il pubblico impiego e concertazione per le Forze armate) come pure gli aggiornamenti automatici della retribuzione (es. scatti o adeguamenti agli indici ISTAT).

Con la sentenza n. 178/2015, resa dalla Corte Costituzionale in data 24 giugno 2015 e depositata il 23 luglio 2015, come noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa, del regime di sospensione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego di cui al menzionato art. 9, comma 21 d.l. n. 78/2010, inviato da parte dei remittenti (Tribunali di Ravenna e di Roma) a scrutinio di costituzionalità solo relativamente all'ultimo periodo. Il Giudice delle Leggi non è stato dunque investito della questione sulla restante parte dell'articolo e, segnatamente, sul secondo periodo dello stesso, che reca la disposizione per la quale gli anni 2011, 2012 e 2013, nonché gli anni 2014 e 2015 (questi ultimi ai sensi rispettivamente dell'art. 1, comma 1 lett. a) d.P.R. n. 122/2013 e dell'art. 1, comma 256 l. n. 190/2014), non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per effetto della menzionata sentenza, si è dunque pervenuto allo "sblocco giuridico" delle retribuzioni per il personale con trattamento non dirigenziale senza diritto ad arretrato alcuno. Lo stesso effetto non si è ancora raggiunto per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia e per quello ad esso equiparato (c.d. "omogeneizzati") per i quali il periodo di blocco non è ancora considerato utile ai fini della maturazione di classi e scatti. La circostanza, peraltro, comporta dei disallineamenti anche all'interno di quest'ultima categoria. Tale sperequazione, infatti, si presenta in tutti i casi di anzianità di servizio omogenee e promozioni al medesimo grado dirigenziale distanziate di almeno due anni, di cui almeno la seconda avvenuta nel corso del quadriennio (01.01.2011-31.12.2014) di blocco stipendiale.

La presente modifica normativa è finalizzata a dirimere la problematica in parola.